

Indennità e rimborsi ai dipendenti e collaboratori in trasferta o trasfertisti: quando si ha diritto all'esenzione.

Le spese di **vitto**, **alloggio** e **viaggio** e le indennità dei dipendenti che si spostano per lavoro beneficiano, entro determinati limiti, dell'esenzione fiscale e contributiva. In pratica, sino a una certa soglia, sulle somme corrisposte dal datore di lavoro per lo spostamento non si devono pagare tasse e contributi, sia nel caso in cui si tratti di **indennità**, che di **rimborsi**.

Bisogna però fare attenzione a non confondere trasferta, trasfertisti e trasferimento, perché il regime di esenzione è diverso:

- nella trasferta, lo spostamento del dipendente è temporaneo;
- il lavoratore trasfertista, invece, è obbligato a prestare la propria attività lavorativa in sedi di lavoro sempre diverse;
- nel trasferimento, infine, il lavoratore viene cambiato di sede.

Inoltre bisogna distinguere i casi in cui, a fronte della trasferta, viene erogata un'**indennità sostitutiva** (cioè che "sostituisce" il rimborso analitico delle spese di viaggio, vitto e alloggio), dai casi in cui i costi relativi allo spostamento sono rimborsati analiticamente e dai casi di rimborso misto, in cui sono erogati sia indennità che rimborsi analitici.

Ma andiamo per ordine e vediamo in quali casi il dipendente in trasferta ed il dipendente trasfertista possono beneficiare dell'esenzione fiscale e contributiva.

Rimborsi ed indennità esenti per il dipendente in trasferta

L'indennità di trasferta e i rimborsi per trasferta spettano, come anticipato, quando il dipendente ha, da contratto, una sede fissa ma viene fatto spostare temporaneamente fuori dal territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro.

In particolare, per gli spostamenti in Italia l'**indennità di trasferta** è esente sino al limite giornaliero di:

- **46,48 euro**, se vengono rimborsate a parte le sole spese di viaggio;
- **30,99 euro**, se vengono rimborsate a parte le spese di viaggio assieme alle spese o di vitto o di alloggio;
- **15,49 euro**, se vengono rimborsate a parte le spese di viaggio assieme alle spese di vitto e di alloggio.

Per gli **spostamenti all'estero** l'indennità di trasferta è esente sino al limite giornaliero di:

- **77,47 euro**, se vengono rimborsate a parte le sole spese di viaggio;
- **51,65 euro**, se vengono rimborsate a parte le spese di viaggio assieme alle spese o di vitto o di alloggio;
- **25,82 euro**, se vengono rimborsate a parte le spese di viaggio assieme alle spese di vitto e di alloggio.

Le indennità e i rimborsi per gli spostamenti in Italia non sono imponibili soltanto se lo trasferta avviene al di fuori del comune di residenza.

Rimborso delle spese di trasporto

Per quanto riguarda il rimborso al dipendente delle spese di **trasporto** con i **mezzi pubblici**, queste **non sono imponibili** nemmeno per gli spostamenti all'interno del comune, secondo quanto disposto dal Testo Unico Imposte sui Redditi,

purché adeguatamente documentate.

Se, per lo spostamento al di fuori della sede di lavoro, al dipendente è assegnata un'auto, questa non costituisce reddito, se assegnata esclusivamente per **uso lavorativo**.

Se l'utilizzo è sia lavorativo che personale, l'auto aziendale costituisce reddito per il **30%** del **costo chilometrico** annuo stabilito dalle tabelle ACI per lo specifico veicolo, secondo una percorrenza media di 15.000 chilometri.

Per quanto riguarda il **carburante**, se ci si sposta al di fuori del comune sede di lavoro la spesa è già compresa nella voce di rimborso del costo chilometrico risultante dalle tabelle ACI; un eventuale rimborso spese ulteriore rispetto a quello chilometrico è interamente imponibile, quindi assoggettato a tassazione e contribuzione.

All'interno del proprio comune, le spese per il rifornimento di carburante rimborsate sono sempre assoggettate a contribuzione.

Rimborso ai collaboratori delle spese di trasferta

La stessa disciplina relativa alle indennità e ai rimborsi per la trasferta si applica anche se il lavoratore non è un dipendente dell'azienda, ma un **collaboratore**. Se la sede di lavoro è individuata nell'abitazione del collaboratore, questi ha diritto al rimborso chilometrico se si sposta in un Comune differente.

Rimborsi ed indennità esenti per i trasfertisti

Come già detto, il **dipendente trasfertista** è colui che è obbligato, contrattualmente, a prestare la propria attività in sedi di lavoro sempre diverse: in pratica, questo lavoratore non ha una **sede fissa** indicata nel contratto di lavoro e le modalità di svolgimento della sua attività richiedono continui spostamenti. Sono tali, ad esempio, gli operai edili, i collaboratori scientifici, gli installatori di ascensori, gli addetti di un'impresa di impianti elettrici, gli autisti di linea extraurbana.

Il dipendente è compensato, per questo disagio, con un'**indennità** o una **maggiorazione della paga**, che risulta dovuta a prescindere dall'effettività degli spostamenti: in parole semplici, questi emolumenti aggiuntivi sono dovuti in misura fissa e il loro ammontare dipende da quanto stabilito nel contratto collettivo applicato.

Secondo la normativa fiscale le indennità e le maggiorazioni di retribuzione dovute ai trasfertisti non concorrono a formare il reddito imponibile in misura pari al **50%** del loro ammontare: in pratica, la metà delle indennità e delle maggiorazioni è **esente dalle imposte**.